

STATUTO

IRIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA NINFA TP VIA LEONARDO
SCIASCIA 19

Numero REA: TP - 152434

Codice fiscale: 02195450818

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

		A11. "B"
		Raccolta n. 23.856
		STATUTO
		TITOLO I
		DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
		ART. 1
		DENOMINAZIONE
		E' costituita la società cooperativa sociale denominata:
		"IRIS Società cooperativa sociale".
		ART. 2
		SEDE
		La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Santa Ninfa.
		Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-
		presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere
		istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammi-
		nistrativo.
		ART. 3
		DURATA
		La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e
		potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.
		In difetto, sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo
		in tal caso il diritto di recesso dei soci.
		TITOLO II
		MODELLO SOCIETARIO
		SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la discipli-	
	na prevista dal codice vigente in materia di società coopera-	
	tive.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	Ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni per	
	l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie la	
	società, in quanto rispondente ai principi di cui alla Legge	
	8.11.1991, n. 381, è considerata a mutualità prevalente.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari ed educativi, orientati in via priorita-	
	ria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, o comun-	
	que giunte alla fase terminale della loro esistenza, di sog-	
	getti portatori di handicap e con ritardi di apprendimento,	
	di soggetti in condizioni di disagio sociale, con particolare	
	riferimento ai minori ed alle donne, nonché alla tutela	

dell'infanzia e dell'adolescenza.

In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani ed altre strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti e non;
- comunità alloggio e centri di recupero per tossicodipendenti;
- centri di accoglienza per extracomunitari;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- case d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
- istituti educativo-assistenziali per minori;
- comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- servizi di assistenza amministrativa, legale, fiscale, e

	previdenziale a favore dei soggetti di cui sopra;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- servizi di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- servizi per l'infanzia, attraverso la collaborazione e il contributo del territorio, anche favorendo e promuovendo l'incontro e lo scambio tra giovani e adulti interessati ad un lavoro con i bambini, creando occasioni di formazione e aggiornamento intese a dare agli interessati una "qualificazione" utile per un lavoro con i bambini e per una maggiore conoscenza dei rapporti madre-bambino;	
	- attività di produzione e distribuzione di materiale, prodotti a carattere culturale, informativo e/o divulgativo e ludico;	
	- attività dirette alla creazione ed organizzazione di spazi riservati all'incontro tra bambini e tra genitori ed operatori (spazi gioco, nonché spazi destinati alla formazione, al dialogo e trattazione di tematiche particolari);	

gestione di servizi socio-educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie e a quanti operano nel campo;

- servizi per l'infanzia e l'adolescenza, quali asili nido, ludoteche, baby parkings, laboratori creativi, centri di ascolto, colonie estive, centri di aggregazione giovanile;
- attività di organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, sportive, teatrali, di animazione e di spettacolo in generale;
- impianti sportivi, stabilimenti balneari, campi da gioco, teatri;
- strutture turistico-ricettive dirette prevalentemente, anche non esclusivamente, al turismo della terza età ed all'accoglienza turistica di portatori di handicap;
- attività dirette alla produzione, pubblicazione e diffusione di opere conformi agli scopi perseguiti, anche attraverso l'utilizzo dello strumento televisivo e dell'informatica;
- servizi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento professionale, anche per conto dello Stato, degli enti locali e privati o in collaborazione con essi. A tal fine si ricorrerà anche ai finanziamenti della Regione Siciliana e/o del Fondo Sociale Europeo e si potrà operare presso scuole dotate di attrezzature e di laboratori.

"La Cooperativa intende svolgere la propria attività anche nei settori previsti dalla lettera B) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

7 di 41

	di servizi mensa aziendale e scolastica;
	- gestione di spiagge ed arenili;
	- gestione di centri di raccolta rifiuti, anche speciali, e
	loro riciclaggio; commercializzazione di materiali di recupe-
	ro; attività di pulizia e disinfestazione; manutenzione di
	verde pubblico e privato;
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione e/o
	esportazione, attività di intermediazione e rappresentanza con
	o senza deposito e procacciamento d'affari di tutti prodotti
	alimentari e non alimentari in genere, allo stato naturale e/o
	lavorati, freschi, congelati e surgelati, compresi i pesci,
	ortaggi e verdure, uova, salumi, spezie, insaccati, scatolami
	in genere, comunque preparati e/o confezionati, e di tutto
	quant'altro affine, connesso, complementare, consequenziale e
	similare;
	- gestione di parcheggi per autoveicoli in genere, caravan,
	camper, cicli e motocicli; gestione di autorimesse;
	- attività di noleggio di autoveicoli in genere e di motoci-
	cli, con o senza conducente;
	- attività di verifica di titoli di viaggio;
	- gestione di strutture sportive e di centri di accoglienza
	immigrati;
	- gestione di "call center";
	- gestione di magazzini deposito e centri ambiente;
	- attività di onoranze funebri;

- attività di falegnameria e di impresa edile;

- conduzione, anche in affitto e/o comodato, di aziende agricole e forestali per le coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, comprese le attività di trasformazione e commercializzazione".

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali, mobiliari ed immobiliari, industriali e commerciali, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata a creare, organizzare e favorire occasioni di lavoro per i soci, nonché ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa:

- si può avvalere di tutte le leggi e/o provvedimenti sulla Cooperazione nei settori in cui opera, emanati ed emanandi, utilizzando anche tutte le disposizioni contenute nelle norme regionali, nazionali e comunitarie e nei provvedimenti comunali e provinciali;

- potrà usufruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali e di altre istituzioni, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;

- potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.;

- promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa, stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività della Cooperativa sono concepite esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà e la Cooperativa medesima non potrà attuare iniziative diverse da quelle già descritte, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è supe-

	riore ad un milione di euro.
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle se-
	guenti categorie:
	- Soci lavoratori - possono essere soci lavoratori tutte le
	persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano
	l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della coo-
	perativa e abbiano maturato una capacità professionale nei
	settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-
	ri aventi una specifica caratterizzazione professionale, nel
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della
	società.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-
	sentita dalla legislazione italiana.
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a
	quanto stabilito dalla legge n. 142/2001 e successive modifi-
	cazioni.

- Soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. I soci fruitori potranno essere chiamati al conferimento di somme supplementari (oltre la quota associativa) in relazione ai servizi ad essi erogati da parte della Cooperativa. L'ammontare di tali somme e la frequenza dei versamenti saranno stabiliti dall'organo amministrativo, valutando caso per caso le particolari situazioni. In ogni caso, nulla sarà dovuto, da parte dei soci fruitori, in relazione a servizi erogati dalla Cooperativa in regime convenzionale con Enti Pubblici, ove il contenuto economico dei medesimi regimi di convenzione consenta alla Cooperativa la copertura dei costi relativi ai servizi erogati. Rimane salvo il fatto che la Cooperativa potrà erogare i propri servizi anche a utenti non associati.

- Soci volontari - che prestano la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Il loro numero non può superare la metà complessiva dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di nove soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra in-

dicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c. e dalla L. 8.11.1991, n. 381.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta, all'organo amministrativo, contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono essere indicati i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché deve essere allegata la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede

di essere iscritto;	
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
Il socio è tenuto:	
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota deve essere non inferiore ad Euro cinquantadue (52,00) e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale di importo pari ad Euro cinquantadue (52,00). All'atto della sottoscrizione, va effettuato il versamento di almeno il 50% della quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro i termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 11

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi, per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
ART. 13	
RECESSO	
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
b) fusione o scissione;	
c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;	
d) trasferimento della sede sociale all'estero;	
e) revoca dello stato di liquidazione;	
f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 4° comma, c.c.	

Hanno il diritto di recedere i soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;

6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente

agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;

7. che svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in

contrasto con gli interessi della cooperativa;

8. che assuma comportamenti giudicati dal Consiglio

d'Amministrazione non consoni all'immagine ed al buon nome

della società.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un

preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della

deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione

debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla

comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-

quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo

successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-

tà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se so-

no più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune,

salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la di-

visione.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scio-

glimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro

fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;

f) da riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo, se permangono le condizioni dell'art. 2519, 2° c., del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se, in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio, la cooperativa si scioglie, salvo che gli ammini-	
	stratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino	
	del capitale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del	
	presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà de-	
	liberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al	
	30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	
	lavoratori ordinari.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quan-	
	tità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci	
	sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	

- integrazioni dei compensi;

- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno osservare le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in misura non inferiore a quella minima prevista dalla legge;

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio

sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci;

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;

c) collegio sindacale o revisore unico, soltanto ed esclusivamente verificandosi i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 c.c.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vin-

colano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono particolari esigenze societarie, entro e non oltre centottanta giorni, avendo cura gli amministratori di specificare le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. L'Assemblea, inoltre, viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti e/o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa
	riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti di cui
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno
	un terzo dei voti complessivi della cooperativa abbiano fatto
	richiesta.
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:
	- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costitui-
	ta con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a
	maggioranza assoluta.
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero
	dei soci partecipanti.
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni
	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto so-
	ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si
	applicano i quorum di seguito previsti:
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibe-
	ra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più
	del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.
	ART. 26
	DIRITTO DI VOTO
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano

	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto	
	contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi	
	sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e, in sua assenza, da persona eletta dalla maggio-	
	ranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa	
	modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la reda-	
	zione del verbale e, se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	

	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-	
	stema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 28	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province, ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un	
	attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve	
	prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee se-	
	parate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del dirit-	
	to di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la	
	disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un amministratore unico o da un	

consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina, l'assemblea determina la forma di amministrazione e, in caso di consiglio, ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza degli amministratori è comunque scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 31

COMPETENZE

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati

	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
	- fissare le direttive per l'attività sociale;
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre
	all'approvazione dell'Assemblea;
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,
	se nominato, il direttore dell'azienda;
	- redigere i bilanci;
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre
	all'approvazione dell'Assemblea;
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di
	Credito ed altri Enti;
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
	- assumere lavori ed assegnarli;
	- convenire prezzi ed esigerli;
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su li-
	nee di credito;
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;

	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli or-	
	ganismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche	
	su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisd-	
	zione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbi-	
	tri, anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa, fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione, con il parere del Direttore, ove nominato;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel prece-	
	denti punti alla sua competenza.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potrà	
	comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la	
	legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza	
	dell'assemblea.	

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, ove nominato, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni, indicate dalla legge, di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 32

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se

nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 giorni.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 33

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è attribuita all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre all'amministratore unico o al presidente:

a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato, se previsto.

CAPO III

	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dagli artt. 2543	
	e 2477 c.c., nonchè quando la società emetta strumenti finan-	
	ziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	L'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giu-	
	stizia.	
	ART. 35	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile.

ART. 36

MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 37

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, e ove non venga conferito a quest'ultimo; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 38

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 39

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 40

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 41

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

	ART. 42	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 43	
	La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti	
	la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., ovvero	
	quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del pre-	
	sente statuto, ai punti 1), 2), 3).	
	In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove pre-	
	sente, gli amministratori devono redigere il bilancio, al fine	
	di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da	
	imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere	
	verificato senza rilievi da una società di revisione.	
	ART. 44	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio	
	di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sot-	
	toponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti	
	in assemblea.	
	ART. 45	

B n. 19. Castelvetro, lì 12 maggio 2015. F.to Notaio Vincenzo Lombardo